



Comune di Civitella Messer
Raimondo
Provincia di Chieti

(Copia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta N.17

del 09.09.2014

OGGETTO :APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE(IUC).

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di settembre alle ore 21.46 nella sala-consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

all'appello risultano

	Presenti	Assenti
D'Orazio Danilo	X	
Larcinese Luca		X
Di Medio Angelo	X	
Di Stefano Angela	X	
Di Sebastiano Roberta	X	
Romano Mirko Pasquale	X	
Masciantonio Mario	X	
D'Orazio Luca	X	
Di Guglielmo Paolo	X	
Di Guglielmo Nicola	X	
Di Sebastiano Francesco	X	
Totale	10	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.Armando PASSARO.

COMUNE DI CIVITELLA M.R.

(Provincia di Chieti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta, dato per assunta la lettura della stessa da parte dei Consiglieri comunali così come sotto riportata:

“PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. ___ DEL _____

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'Imposta Unica Comunale (IUC).

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- *l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;*
- *la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;*
- *il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;*

Ricordato che la TASI:

- *è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;*
- *ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;*
- *è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta*

dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);

Ricordato, anche, che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Dato atto che questo comune, nell'anno 2013, ha applicato la TARSU quale prelievo a copertura dei costi del servizio;

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARSU, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);

b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI e della TARI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo:

Per la TASI:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

b) le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre);

b) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Per la TARI:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);

- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);

- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il

2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);

- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

Richiamato inoltre il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

Per la TASI:

- a) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Per la TARI:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- f) i termini di versamento del tributo;

Visto infine l'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, con il quale è stata dettata una disciplina transitoria per l'effettuazione dei versamenti della TASI relativa all'anno 2014 che tiene conto dei tempi di approvazione delle aliquote da parte dei comuni;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale e ritenuto lo stesso adeguato alle esigenze dell'Ente;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 1/2014 in data 08.09.2014 prot.n.1979 del 09.09.2014 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014) con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il Dm Interno 29 aprile 2014, (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato, da ultimo, prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- Il Dm Interno del 18/07/2014 con il quale è stato prorogato al 30 Settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate

dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
- Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti in data 08.08.2014 di cui al prot. N. 1983 del 09.09.2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento dell'Imposta Comunale Unica (IUC)", adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in sostituzione dei precedenti regolamenti; di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 3) di pubblicare il presente regolamento:
 - sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti

- ♦ *all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;*
- 4) *di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.*
- 5) *di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267."*

Sentito l'intervento del Consigliere di Guglielmo P. il quale chiede che i pareri vincolanti come quello del Revisore vengano messi a disposizione nei termini previsti ed insieme alle proposte di deliberazione. I Consiglieri comunali prendono atto che il parere è stato protocollato in data odierna. Il Consigliere di Guglielmo P. chiede che in merito al Regolamento si richiede di inserire la possibilità di detrazioni per seconde case date dai genitori nei confronti dei figli. "E' prevista una semplice autodichiarazione. Preciso che questo è proposto per la I.U.C." Il Sindaco: "Abbiamo verificato che per l'anno prossimo si potrebbe inserire." Il Consigliere di Guglielmo P. "Secondo noi va prevista e va inserita, in questo modo se una casa viene data in comodato d'uso gratuito ci si ritroverà a pagare tutti e tre i tributi. Secondo noi va inserita e se non è possibile voteremo contrario. Sembrava che una delle cose peggiori della passata amministrazione, ampiamente criticata, anche durante la scorsa campagna elettorale da chi oggi amministra Civitella, era per aliquote troppo alte ed inadeguate ad un piccolo paese, non capiamo come non si possa recepire una proposta di emendamento che aveva come unico scopo quello di consentire, alle tante famiglie che vivono in case concesse in uso gratuito da parente in linea retta di primo grado, di avere agevolazioni fiscali sulle aliquote IMU che verranno successivamente stabilite. È una grave mancanza di attenzione per le famiglie non recepire la proposta del gruppo di minoranza, che negherà tale opportunità anche in futuro. Noi votiamo contro per queste motivazioni, le famiglie che beneficerebbero di questa agevolazione sono poche e quelle con tre figli sono ancora meno, quindi per noi sarebbe un bel segnale."

A questo punto la proposta di emendamento viene votata:

1. EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO IUC:

"Si evidenzia la mancanza nel regolamento di possibilità di applicare aliquote ridotte per abitazione principale concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta in primo grado. A tal fine, si chiede che venga inserito, all'art. 10 del regolamento proposto, il seguente comma ulteriore: " Per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzino come abitazione principale e che abbiano ivi la residenza anagrafica, può essere prevista una aliquota agevolata. Tale concessione dovrà essere attestata con dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. ed i., utilizzando il modulo messo a disposizione dall'ufficio tributi."

Con votazione, espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Sindaco:

voti favorevoli: 03 (Di Guglielmo P. – Di Sebastiano Francesco – Di Guglielmo N.)

voti contrari: 07

astenuti: 00

la proposta di emendamento viene respinta;

successivamente viene votata la proposta di deliberazione:

Con votazione, espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Sindaco:

voti favorevoli: 07

voti contrari: 03 (Di Guglielmo P. - Di Sebastiano Francesco - Di Guglielmo N.)

astenuti: 00

. DELIBERA

Di approvare a tutti gli effetti di legge la proposta deliberativa integralmente sopra riporta .

PARERI DELIBERAZIONE N. 17 DEL 09.09.2014

**"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNLE (IUC)"**

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to (D'ORAZIO Danilo)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to (D'ORAZIO Danilo)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.Ing.Danilo D'ORAZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Armando PASSARO

-
- Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 10.09.2014 (art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267/2000);
 - Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, TUEL 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Armando PASSARO

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Addi' 10.09.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Armando PASSARO

